

# MISSIONE 3 – ANALISI DEL “DECRETO INFRASTRUTTURE” (D.L. 121 DEL 10 SETTEMBRE 2021) – ART. 12



PNRR

*LE SCHEDE SINTETICHE*

## Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti

L'articolo 12, comma 1, modificato dalla Camera dei deputati – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nelle regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l'istituzione del **Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale**, con una dotazione, elevata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, di 16,2 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca norme finalizzate all'accelerazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi ad alcuni interventi infrastrutturali indicati nel PNRR o finanziati dal c.d. Fondo complementare e che risultano elencati nell'Allegato IV al D.L. 77/2021.

### Articolo 12 comma 1

#### ***(Istituzione del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)***

Il **comma 1** dell'articolo in esame (lettera a) introduce le disposizioni citate all'interno del D.L. 91/2017<sup>1</sup>, recante disposizioni per la crescita economica nel Mezzogiorno, nel nuovo articolo 6-quater. Il comma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, del **Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale**. L'intervento si propone di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni, nelle città metropolitane e nelle province delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella categoria delle regioni in transizione (ovvero Umbria e Marche: tale estensione è stata inserita dalla Camera dei deputati) e nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo

<sup>1</sup> DL 20 giugno 2017, n. 91 - Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017. DL convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).

di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR.

La finalità del Fondo è di animare e potenziare la progettualità locale, in vista dell'ingente mole di risorse finanziarie messe a disposizione, grazie al PNRR, al Fondo per lo sviluppo e la coesione e ai fondi strutturali-ciclo di programmazione 2021-2027, tutte finalizzate in gran parte al recupero del divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne.

In sostanza, il concorso di progettazione e di idee mira a realizzare due obiettivi:

- sopperire, nell'immediato, al deficit di progettualità locale prevalentemente imputabile alla carenza di personale tecnico presso gli enti locali medio-piccoli, fiaccati da un lungo periodo di blocco del turnover;
- coinvolgere professionisti singoli e associati nell'individuazione di idee e progetti in modo da moltiplicare le energie e rendere diffuso e partecipato il processo di ripresa e resilienza, anche alla luce del principio di solidarietà orizzontale.

Il comma 1 prevede, inoltre che la dotazione complessiva del Fondo sia pari a **161,5 milioni di euro** (elevata dalla Camera dei deputati rispetto ai 123,5 milioni previsti inizialmente), così ripartita nel biennio 2021-2022:

- 16.151.518 euro per il 2021
- 145.363.657 euro per il 2022.

Gli oneri relativi alla costituzione del Fondo sono posti a valere sulle risorse del FSC per gli anni 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il comma 177 della legge di bilancio 2021 ha disposto una assegnazione di risorse aggiuntive in favore del FSC per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, per un importo di 50 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2030, destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. In analogia con i precedenti cicli di programmazione, le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell'80% alle aree del Mezzogiorno e del 20% alle aree del Centro-Nord. Il finanziamento è autorizzato secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l'anno 2030 (comma 178).

## **Articolo 12 comma 2** ***(Enti che possono accedere al Fondo)***

Secondo il **comma 2**, al Fondo accedono:

- tutti i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
- i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nella mappatura aree interne del Paese;
- le città metropolitane e le province ricomprese nelle aree sopra indicate.

Per quanto riguarda i comuni con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'accesso al Fondo è sulla base delle classi demografiche introdotte dalla lettera b) dell'articolo in esame in allegato al D.L. 91/2017.

Di seguito sono indicati gli importi complessivi del Fondo assegnati per classe demografica dei comuni, da ripartire tra gli enti beneficiari.

Classi demografiche:

- Fino a 1.000 abitanti - 21,431 mln di euro (Importo da ripartire tra gli enti beneficiari)
- tra 1.001 e 5.000 abitanti - 47,598 mln di euro
- tra 5.001 e 10.000 abitanti - 27,019 mln di euro
- tra 10.001 e 20.000 abitanti - 23,952 mln di euro
- tra 20.001 e 30.000 abitanti - 9,631 mln di euro
- Province - 19,000 mln di euro
- Città metropolitane - 7,000 mln di euro
- Premialità prevista dall'art. 6-quater, co. 3, per i comuni aggregati nelle unioni di comuni - 5,882 mln di euro,

Per un totale di 161,515 milioni di euro.

## **Articolo 12 comma 3** ***(Modalità di riparto delle risorse del Fondo)***

Il **comma 3** prevede che le risorse del Fondo siano ripartite ai singoli enti beneficiari:

- con D.P.C.M. su proposta dell'autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021. L'autorità politica è attualmente costituita dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale (D.P.C.M. 13 febbraio 2021 e D.P.C.M. 15 febbraio 2021);

- assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle unioni di comuni (disciplinate dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000);
- nei limiti delle risorse specificate come da comma 2 dell'articolo in esame.

Il comma 3 dispone, inoltre, che le risorse siano impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto, anche per il tramite di società in house, di premi per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica previste (dal Capo IV, Titolo VI del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016) per i concorsi di progettazione e di idee.

Lo stesso comma dispone altresì che il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto è definita ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse.

#### **Articolo 12 comma 4** ***(Gestore del Fondo)***

Il **comma 4** stabilisce che l'autorità responsabile della gestione del Fondo è l'Agenzia per la coesione territoriale.

L'Agenzia, istituita nel 2014 e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, ha compiti di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione. In particolare, l'Agenzia, con riferimento sia ai fondi strutturali europei, sia al FSC, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- assicura, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, vigilando altresì sull'attuazione dei programmi medesimi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano risorse della politica di coesione;
- fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali, anche con riferimento alla formazione del personale delle amministrazioni interessate;
- sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, in qualità di centrale di committenza;

- promuove, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

- può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, avvalendosi a tal fine di Invitalia Spa;

- propone, ai fini dell'adozione da parte della Presidenza del Consiglio, le necessarie misure di accelerazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 88/2011, e dà esecuzione alle determinazioni assunte ai fini dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, per evitare il disimpegno dei fondi europei, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto.

L'Agenzia inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri ulteriori:

- assicura ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo;

- provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3 e ai fini della verifica di coerenza delle proposte secondo quanto previsto dal comma 6.

## **Articolo 12 comma 5**

### ***Monitoraggio delle risorse del Fondo***

In base al **comma 5**, il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene attraverso il sistema di cui al D.Lgs. 229/2011. Ogni proposta progettuale acquisita dall'ente beneficiario che si traduce in impegno di spesa ai sensi del comma 3, è identificata dal Codice unico di progetto (CUP). L'art. 11 della L. 3/2003 ha previsto, principalmente per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ogni nuovo progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un «Codice unico progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. L'alimentazione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente beneficiario titolare del CUP. L'Agenzia per la coesione territoriale ha pieno accesso alle informazioni raccolte attraverso il sistema citato, anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.

## Articolo 12 commi 6-9, 11

### *Valutazione e sviluppo delle proposte progettuali*

Il **comma 6** dispone che, nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 3, gli enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione FSC 2021/2027, ed essere effettuate secondo apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre 2021 (termine prorogato dalla Camera dei deputati, rispetto al 30 ottobre previsto originariamente) dall'autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Lo stesso comma dispone che le proposte:

- devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati);
- devono, altresì, soddisfare i seguenti ulteriori criteri: privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo;
- devono avere un livello progettuale di dettaglio, ove afferenti a interventi di carattere sociale, sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 140 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai sensi dell'art. 152, comma 4, del citato Codice è quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del Codice medesimo.

Il **comma 7** dispone che le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro



concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o comunitarie.

Il **comma 8** prevede che per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a oggetto i lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di appalto integrato, provvede all'affidamento al vincitore della realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o mediante avvalimento, dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

Il **comma 8-bis**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che nel caso in cui gli enti beneficiari, con popolazione fino a 5.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di indirizzo della progettazione, le risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale possono essere in via alternativa impegnate a mezzo dell'affidamento di incarichi tesi alla redazione di studi di fattibilità tecnico-economica, secondo le modalità di affidamento semplificate previste dall'art. 1 del D.L. 76/2020, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 6 dell'articolo in esame.

In base al **comma 9**, in attuazione dei commi 7 e 8, l'ente beneficiario, per garantire la qualità della progettazione e della conseguente realizzazione dell'intervento, può avvalersi della Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (prevista e disciplinata dall'art. 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), la quale opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti ai sensi dell'art. 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018.

Il sopracitato comma 163 dispone infatti che, ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, al fine "di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività".



Il **comma 11** dispone che le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari, ai sensi del comma 7, sono considerate direttamente candidabili alla selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione dei fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi prioritari, le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi e dai piani predetti, secondo condizioni e modalità individuate con il decreto di cui al comma 3, previa intesa della Conferenza unificata.

### **Articolo 12 comma 10** ***(Bando tipo)***

Il **comma 10** prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l'ANAC, predisponga, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.

### **Articolo 12 comma 12** ***(Accesso alle informazioni)***

Il **comma 12** stabilisce che nel portale istituzionale Opencoesione<sup>2</sup> sono raccolte e rese immediatamente accessibili tutte le informazioni dell'iniziativa, anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale dei processi di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.

### **Articolo 12 comma 12-bis** ***(Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale)***

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto il **comma 12-bis** nel quale si prevede che l'adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali all'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, prevista dall'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 101 del 2013, è assicurata attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata, due in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali. Lo scopo dichiarato dalla norma è quello di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale.

---

<sup>2</sup> OpenCoesione - Iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia, con lo scopo di promuovere l'efficacia degli interventi attraverso la pubblicazione dei dati sui progetti finanziati e una diffusa partecipazione civica.  
<https://opencoesione.gov.it/>

### Articolo 12 comma 1-bis

#### ***(Procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui all'Allegato IV del DL. n. 77/2021)***

Il **comma 1-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, reca norme finalizzate all'accelerazione dei procedimenti di *valutazione di impatto ambientale (VIA)* relativi agli interventi di cui all'Allegato IV del D.L. 77/2021.

L'articolo 44 del D.L. 77/2021 ha introdotto una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. L'elenco delle opere in questione è contenuto nell'Allegato IV al medesimo decreto-legge e riguarda le seguenti opere:

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Tra le altre disposizioni previste dall'art. 44 del D.L. 77/2021, si nomina la disposizione recata dal comma 3, la quale prevede che “in relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (...), a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica (...)” e che “gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi” convocata dalla stazione appaltante per l'approvazione del progetto. La norma in esame si applica agli interventi di cui all'Allegato IV del D.L. 77/2021, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato già trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA.

In tal caso, il comma in esame prevede che le procedure di VIA siano svolte:

- nei tempi più rapidi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente);

- dalla **Commissione VIA-VAS** (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'art. 8, comma 1, del richiamato Codice).

Il richiamato comma 2-bis dell'art. 8 ha previsto, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'Allegato I-bis al Codice, l'istituzione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica. Viene altresì previsto che nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione VIA-VAS dà precedenza, su ogni altro progetto, ai progetti di cui all'Allegato IV del D.L. 77/2021.

### **Articolo 12 comma 12-ter**

#### ***(Pagamenti alle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)***

L'articolo 12, **comma-12-ter**, introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, apporta alcune modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014<sup>3</sup> al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte.

Il sopracitato articolo 32 del DL n. 90 del 2014, recante alcune misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, aveva previsto che qualora l'autorità giudiziaria ravvisi la presenza di rilevate situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero di concessione di lavori pubblici, il Presidente dell'ANAC, previa informativa al Procuratore della Repubblica competente, possa proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, una serie di misure tra cui il rinnovo degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o, in casi eccezionali, di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto.

<sup>3</sup> DL 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014. DL convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190). Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione

La proposta emendativa in questione inserisce una ulteriore possibilità tra quelle sopra citate che consiste nella attribuzione al Prefetto della possibilità di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto quantificato nel 10% del corrispettivo. Tale importo dovrà essere accantonato in un apposito fondo in modo da assicurarne una distinzione da un punto di vista contabile.

<b>Riferimenti normativi</b>	D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
<b>Tag</b>	PNRR, Fondo per lo sviluppo e la coesione, fondi strutturali, coesione territoriale, monitoraggio, corruzione, FSC, VIA, VAS
<b>Voci di glossario</b>	PNRR; FSC; VIA; VAS

Per approfondimenti si veda il link:

[D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti \(camera.it\)](#)